

- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

REP. N. 29326

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN SEGUITO AGLI AGGRAVAMENTI DOVUTI AGLI EVENTI DEL 24-25 GIUGNO 2024 SULLA SP 26 DI SAMONE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

CUP G77H24000820001 - CIG B2BCA35640.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di dicembre

20 DICEMBRE 2024

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Libertà' n. 34, avanti a me Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante, si sono presentati i signori:

ROSSI DR. LUCA nato a [REDACTED], che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità' di Dirigente del Servizio Viabilità' dell'Area Tecnica della "PROVINCIA DI MODENA" (Codice Fiscale 01375710363) con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà' n. 34, ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi

dell'art. 43, comma 3' dello Statuto della Provincia di Modena, per dare esecuzione alla propria determinazione n. 1589 del 19/09/2024, esecutiva dal 20/09/2024 ed efficace dal 10/10/2024;

SERAFINI OLIVIERO, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], che dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in nome e per conto della Ditta ''SERAFINI OLIVIERO E FIGLI S.R.L.'' (codice Fiscale 03912760364) con sede in Fanano (MO), Via Fondovalle n. 1327/F.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certa, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

- che con determinazione n. 1589 in data 19/09/2024 del Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica, Dr. Luca Rossi, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero), assunto agli atti con Prot. n. 31015 del 10/09/2024;
- che, trattandosi di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, con la citata

determinazione i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta SERAFINI OLIVIERO E FIGLI S.R.L., che ha offerto il ribasso percentuale del 2,02% (due virgola zero due per cento), per il corrispettivo di Euro 157.918,86 (centocinquantasettemilanovecentodiciotto virgola ottantasei) piu' I.V.A., come da offerta identificata con codice SATER n.PI357430-24;

- che l'impresa risulta iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso la Prefettura di Modena, ai sensi delle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis della Legge 1° agosto 2012, n. 122, con provvedimento n. 13995 in data 21/02/2024, valido sino al 20/02/2025;
- che la Provincia di Modena ha acquisito il Durc on Line rilasciato dall'INAIL con prot. n. 46743319, avente validita' fino al 22/03/2025 e attestante la regolarita' contributiva dell'impresa;
- che in data 02/10/2024 sono stati conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, disposti dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara;
- che non sussistono, a carico dell'aggiudicatario,

altre ipotesi di esclusione di cui agli artt. 95 e 98 del D.Lgs.n. 36/2023;

- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, ai sensi della Legge n.190/2012, per se' e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti della Provincia di Modena;

- che con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti della Provincia di Modena che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che ai fini del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Modena, presso la sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Liberta' n. 34; tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione;

- che per ciò che riguarda una più dettagliata disciplina del presente rapporto contrattuale, le parti rinviando al capitolato speciale d'appalto posto a ba-

se di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

all'impresa SERAFINI OLIVIERO E FIGLI S.R.L. con sede in Fanano (MO) l'appalto dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza della viabilita' in seguito agli aggravamenti dovuti agli eventi del 24-25 giugno 2024 sulla SP 26 di Samone coinvolta da movimento franoso al km 5+600 in comune di Pavullo nel Frignano (MO).

Il contratto e' stipulato ''a misura'' ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 - Allegato I.7 del D.Lgs.n. 36/2023, le parti fanno espresso rinvio al Computo metrico estimativo per la definizione dell'importo di ciascuno dei gruppi di categorie di lavorazioni ritenute omogenee.

ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO

L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di eseguire i suddetti lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni,

patti e modalita' previsti dai seguenti documenti:

A) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, ed approvato con la richiamata determinazione n. 1589/2024, di cui dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza:

- 01 RELAZIONE
- 02 COROGRAFIA
- 03 PLANIMETRIA CTR
- 04 PLANIMETRIA CATASTALE
- 05 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- 06 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 07 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 08 ELENCO PREZZI UNITARI
- 09 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 11 CRONOPROGRAMMA

B) Piano operativo di Sicurezza predisposto dall'appaltatore.

Le parti fanno espresso rinvio, anche se non materialmente allegato al presente contratto, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore ed applicabile.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il capitolato speciale d'appalto e il

computo metrico che, controfirmati dalle parti, sono conservati agli atti della Provincia di Modena.

ART. 3 CORRISPETTIVO D'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto e' di Euro 157.918,86 (centocinquantasettemilanovecentodiciotto virgola ottantasei) piu' I.V.A. di cui:

- a)- Euro 90.338,19 (novantamilatrecentotrentotto virgola diciannove) per lavori;
- b) - Euro 63.341,64 (sessantatremilatrecentoquarantuno virgola sessantaquattro) per costo della manodopera;
- b)- Euro 4.239,03 (quattromiladuecentotrentanove virgola zero tre) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

Il corrispettivo comprende anche:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonche' le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennita' varie;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a pie' d'opera i

macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisionali, assicurazioni di ogni specie, indennita' di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Nel caso di varianti contrattuali che impongano nuovi prezzi, le parti danno atto che si procederà ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora la durata della prestazione richiesta all'appaltatore sia superiore a 12 (dodici) mesi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, le Parti conven-gono di procedere alla revisione del prezzo d'appalto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli

indici sintetici elaborati dall'ISTAT del costo di costruzione.

Le parti fanno espresso rinvio all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita' operative da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

ART. 5 PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilita', nonche' a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La stazione appaltante provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista autorizzato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni ese-

guite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo.

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto e' ammessa l'anticipazione nella misura massima del 20% (venti per cento), da corrispondere all'appaltatore secondo le modalita' e le disposizioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito di comprovata dichiarazione di effettivo inizio dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata nelle forme di cui allo Schema Tipo - Scheda Tecnica 1.3 o 1.3.1 del D.M. 16/09/2022 n. 193, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e comprensiva di I.V.A.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, me-

dianete emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 26 del Capitolato Speciale d'appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela dei lavoratori, un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

ART. 6 RISOLUZIONE

Come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto sara' risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione del contratto il verificarsi delle condizioni elencate specificatamente dall'art. 46, comma 4 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto anche la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 successivamente integrato con atto del Presidente n. 14 del

25/01/2022, visionabile sul sito internet dell'Ente alla voce ''Amministrazione trasparente - Disposizioni generali''.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avra' diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sara' decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Provincia in seguito alla risoluzione.

Ogni contestazione in merito alla legittimita' dello scioglimento del contratto non potra' essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

ART. 7 RECESSO

Ai sensi dell'art. 19ter del Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, non eseguite, calcolato secondo quanto

previsto dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'. E' ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalita' previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023; l'eventuale cessione del credito e' efficace ed opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica alla stazione appaltante dell'avvenuta cessione dei crediti, la cessione non viene rifiutata dalla stazione appaltante con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario.

ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna dei lavori di somma urgenza ex art 140 del D.Lgs. n. 36/2023 in data 29/07/2024 (prot.n. 26673 in pari data), che qui si intende integralmente riportato, e devono essere ultimati entro 212 (due-

centododici) giorni naturali e consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10 SOSPENSIONI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, puo' ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 la sospensione puo' altresì essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessita' o di pubblico interesse.

Come previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 ed all'art. n. 8 dell'Allegato II.14 al citato D.Lgs.

ART. 11 GARANZIE E ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 732280909 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni - agenzia di Modena Centro - in data 07/10/2024 per Euro 7.895,94

(settemila ottocentonovantacinque virgola novanta-quattro), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 39620 in data 15/11/2024.

L'appaltatore ha comunicato i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed ha presentato la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore assume la responsabilita' di danni a persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta', sia con riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita'.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 732278031 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni - agenzia di Modena Centro - in data 07/10/2024, integrata con Appendice n. 1 in data 12/12/2024, per un massimale di Euro 292.661,01

(duecentonovantaduemilaseicentosessantuno virgola zero uno) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola) per responsabilita' civile verso terzi.

La suddetta polizza assicurativa dovra' essere mantenuta in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

E' fatta salva comunque la responsabilita' dell'appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

ART. 12 ADEMPIMENTI VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore e' obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita' e per la localita' dove sono eseguiti i lavori, nonche' l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

L'Appaltatore dovra' attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita' in cui si svolgono i lavori, nonche'

le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita' che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore e' inoltre responsabile in rapporto alla Provincia dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'Appaltatore e' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta' paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nel caso specifico l'appaltatore dichiara di applicare il contratto collettivo Edilizia.

Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del presente con-

tratto, sia accertata l'inadempienza contributiva dell'appaltatore, relativamente al personale dipendente dell'affidatario, dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi autorizzati, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamen-

te ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore e' consapevole degli impegni a suo carico derivanti dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e dichiara che gli stessi saranno adempiuti secondo le modalita' indicate nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.

ART. 13 COLLAUDO - CRE

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio ove necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda alle norme di Legge.

ART. 14 CONTENZIOSO

Per la definizione delle controversie la competenza e' rimessa all'autorita' giudiziaria ordinaria. Restano salve le ipotesi di ricorso alla procedura di accordo bonario per la definizione totale delle riserve annotate regolarmente in contabilita' dall'appaltatore.

Le parti fanno espresso riferimento a quanto indicato all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al presente contratto e' determinata ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n. 36/2023, ed e' versata in modalita' telematica mediante "Modello Unico Telematico", secondo la procedura di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 463.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta' e con me lo firmano, con firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

- il Dr. Luca Rossi utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 27/06/2022 da InfoCert Firma Qualificata 2, valido fino al 25/07/2025 e non revocato,

- il signor Oliviero Serafini utilizza il certificato di firma digitale rilasciato in data 06/02/2024 da Infocamere Servizi di Certificazione CA di Modena, valido fino al 06/02/2027 e non revocato.

L'atto consta di venti pagine intere e fin qui di questa ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA - LUCA ROSSI

LA IMPRESA AGGIUDICATARIA - OLIVIERO SERAFINI

IL SEGRETARIO GENERALE - MARIA DI MATTEO